CAMERA DEI DEPUTATI N. 3719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, BREDA, ANDÒ, CAVICCHIOLI, ARTIOLI, BONIVER, ROTIROTI, TIRABOSCHI, LA GANGA

Presentata il 15 marzo 1989

Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione dell'occupazione femminile nel nostro Paese negli ultimi anni è stata caratterizzata da un aumento del tasso di attività e contemporaneamente da un più elevato tasso di disoccupazione e di donne in cerca di occupazione.

In questo quadro ha assunto rilevanza la scelta di un numero sempre più crescente di donne verso forme di lavoro autonomo e imprenditoriale.

Sono molteplici le cause che spingono le donne a questa scelta: la difficoltà nell'accesso al lavoro dipendente, la segregazione e la marginalità dell'occupazione femminile, sia a livello aziendale che nel mercato del lavoro.

Questa nuova cultura delle donne, di promozione di sé e del proprio lavoro, necessita di riconoscimenti e di affermazioni di spazi, anche sul piano istituzionale ed economico. Lo stesso articolo 3 della Costituzione, nel sancire la pari dignità sociale dei due sessi, impone al legislatore il dovere di rimuovere, in modo concreto, gli ostacoli che si frappongono al pieno raggiungimento del dettato costituzionale.

Le recenti leggi, nazionali e regionali, che si propongono lo sviluppo di forme imprenditoriali soprattutto tra i giovani, non risulta che abbiano incentivato attività professionali ed economiche delle donne.

I dati rilevati a livello regionale, laddove sono state varate leggi per finanziare l'imprenditoria giovanile, confermano la netta prevalenza di domande e conseguente erogazione di finanziamenti a imprese dove è maggioritaria la presenza maschile.

Ciò non è solo dovuto ai condizionamenti culturali e formativi che comportano ancora oggi per le donne enormi difficoltà nell'approccio e rapporto con il denaro.

Per le donne è senza alcun dubbio più difficile che per gli uomini reperire capitali sufficienti per l'avviamento di una attività professionale e imprenditoriale, anche di piccola dimensione, soprattutto perché la donna è ancora considerata, dagli istituti e aziende di credito e finanziarie, un soggetto meno credibile e solvibile, rispetto all'uomo.

Non è un caso che le recenti iniziative degli istituti e aizende di credito rivolte al soggetto donna (vedi conto-donna, ecc.), sono finalizzate soprattutto al campo del risparmio e del suo impiego.

Va peraltro riconosciuto che, in occasione della presentazione della presente proposta di legge, alcuni istituti di credito si sono dichiarati disponibili a iniziative ed attività che possano concretamente – e non solo pubblicitariamente – contribuire a politiche di parità.

Lo stesso fine dalla presente proposta di legge è quello di perseguire una politica di pari opportunità, che, oltrepassando il limite fino ad oggi mantenuto del campo del lavoro dipendente, promuova la rimozione delle discriminazioni operanti nel campo delle libere professioni e dell'imprenditoria.

Si è pertanto ritenuto necessario concedere in particolar modo alle donne che intendano iniziare la libera professione o costituire una impresa, crediti agevolati per ogni necessità e bisogno correlati all'avvio o l'acquisto delle attività.

La copertura finanziaria delle agevolazioni concesse, in particolar modo sui prestiti in conto interessi, verrà fornita, con apposito capitolo iscritto nel bilancio dello Stato, da un fondo che viene istituito presso il Ministero del tesoro e che verrà gestito da un apposito comitato presso lo stesso Ministero.

Altrettanto importanti sono l'informazione, l'orientamento, la formazione, come strumenti necessari per modificare orientamenti e comportamenti delle donne nei confronti del denaro e di attività che implicano responsabilità di gestione economica, per rimuovere la formazione manageriale e per creare servizi di consulenza e assistenza alle attività intraprese.

Soggetti preposti a tali interventi devono essere le regioni e gli altri enti pubblici e privati convenzionati con la regione, nonché le associazioni imprenditoriali e i movimenti della cooperazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Al fine di rafforzare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, lo Stato promuove e incentiva attività e iniziative, in cui le donne siano rappresentate nel numero dei soci o nella proprietà del capitale almeno per il 70 per cento, aventi ad obiettivo:

a) l'avvio di cooperative o di imprese, anche individuali, operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle cooperative e imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali e del terziario;

b) l'avvio all'esercizio esclusivo della libera professione;

c) lo sviluppo o l'acquisto delle attività indicate alle lettere *a)* e *b)*.

ART. 2.

(Beneficiari).

1. I soggetti che possono accedere ai benefici concessi dalla presente legge, devono essere iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o agli albi di competenza, e devono avere i requisiti indicati dalla presente legge.

ART. 3.

(Agevolazioni creditizie).

1. Vengono concessi ai soggetti indicati negli articoli 1 e 2 prestiti agevolati del seguente tipo:

a) un contributo a fondo perduto in conto capitale, per le spese di impianto e

di attrezzzature necessarie per l'avvio o l'acquisto di attività cooperativa, imprenditoriale o professionale, commisurato al volume degli investimenti materiali e immateriali necessari;

b) un contributo in conto interessi sui finanziamenti, a titolo di prestiti o di locazione finanziaria, concessi, ai sensi della presente legge, a fronte di fabbisogni durevoli o variabili che emergono nel corso dell'attività intrapresa;

c) la concessione di garanzie.

ART. 4.

(Destinazione dei finanziamenti).

1. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3 devono essere destinati ai seguenti scopi:

a) impianto dei locali adibiti all'esercizio dell'attività;

b) acquisto o locazione finanziaria di macchinario e attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività;

c) acquisto di attività già avviate;

d) costituzione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alla natura della produzione ed alle caratteristiche del ciclo di lavorazione dell'impresa.

2. Sono possibili finanziamenti a titolo di rimborso di spese già sostenute, se tali spese sono state effettuate in epoca non anteriore a un anno dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

ART. 5.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Per la dotazione del fondo viene stanziata la somma di lire 4 miliardi, da destinare alla concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi sui finnziamenti accordati ai sensi della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

3. Per gli anni successivi il Ministro del tesoro provvede all'aumento dello stanziamento, di cui al comma 2, anche in ragione delle richieste di finanziamento.

ART. 6.

(Comitato di gestione del fondo).

1. La gestione del fondo è affidata ad un comitato, istituito presso il Ministero del tesoro, che viene nominato con decreto del Ministro, e che è composto dal Ministro del tesoro, o suo delegato, che lo presiede, dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per gli affari regionali e i problemi istituzionali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali della cooperazione, dei commercianti, degli artigianati, dei coltivatori diretti, dei liberi professionisti, da un rappresentante del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Consigliere nazionale di parità, istituito presso il Ministero del lavoro e della pre-

videnza sociale ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il comitato di gestione:

a) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

b) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;

c) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

d) propone la concessione dei contributi che vengono assegnati con decreto del Ministro del tesoro;

e) predispone gli schemi di convenzione con gli istituti e le aziende di credito operanti sul territorio nazionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse agevolato che questi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

ART. 7.

(Tasso di interesse, durata e limite massimo dei finanziamenti).

1. L'importo del finanziamento agevolato può essere al massimo pari al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili e comunque non superiore a lire 300.000.000.

2. La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 5 anni.

3. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi ad un tasso unico per tutto il territorio nazionale, inferiore di 3 punti rispetto al tasso ufficiale di sconto.

ART. 8.

(Domanda e procedura).

1. Le domande di credito agevolato e di contributo in conto capitale vanno presentate agli istituti bancari autorizzati, a seguito della convenzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e)*, stipulata con il Ministero del tesoro, alla concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. L'Istituto e l'azienda di credito, dopo aver accertato i requisiti di ammissibilità al finanziamento, trasmettono le domande di ammissione al contributo in conto capitale e in conto interesse al Ministero del tesoro, corredate dalla istruttoria preliminare e da parere motivato.

3. Il comitato di gestione del fondo istituito presso il Ministero del tesoro provvede in ordine alle domande entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

ART. 9.

(Iniziative delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito dell'attività di formazione professionale, e le associazioni e gli enti pubblici e privati convenzionati con la regione per le attività di formazione professionale, realizzano progetti di orientamento e formazione professionale riservata almeno per il 70 per cento alle donne, con particolare riferimento alle donne in cerca di prima occupazione, e a donne che hanno superato i 32 anni ed intendono reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere riferiti a professioni nuove per le donne, e a qualifiche professionali di cui si prevede una futura significativa crescita con riferimento alla domanda emergente dal mercato del lavoro.

3. Le regioni, gli enti pubblici e privati con queste convenzionate, gli organi-

smi rappresentativi dell'associazionismo economico e della cooperazione, gli ordini professionali, possono realizzare programmi di formazione professionale aventi lo scopo di:

a) qualificare i soggetti, in particolare modo le donne, che intendono intraprendere la libera professione o un'attività imprendioriale;

b) fornire informazioni e competenze per la realizzazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica, progettazione organizzativa, gestione amministrativa, di supporto alle attività che vengono agevolate con la presente legge.

4. Le regioni e gli enti pubblici e privati con queste convenzionati riconoscono nell'ambito della loro attività di formazione professionale, priorità anche nell'erogazione dei finanziamenti ai progetti di cui al presente articolo.

5. Gli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e della cooperazione e gli ordini professionali possono ottenere contributi per la realizzazione dei programmi di formazione di cui al presente articolo, dal fondo istituito con la presente legge, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

ART. 10.

(Fondo centrale di garanzia).

1. Alle imprese beneficiarie degli interventi della presente legge può essere accordata dal Mediocredito centrale la garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Ai fini della applicazione della presente legge la garanzia del Fondo è di natura integrativa e può essere cumulata con altre forme di garanzie, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia può essere accordata su richiesta degli istituti o dei beneficiari dei finanziamenti fino all'80 per cento dell'ammontare del

finanziamento. La concessione della garanzia è deliberata dal Mediocredito centrale.

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

1. Agli atti, contratti e formalità relative alla concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 601.

2. Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al Fondo centrale di garanzia.

3. Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà

4. Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.